

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 311/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 312/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 313/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	5
★ Regolamento (CEE) n. 314/86 della Commissione, dell'11 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca	8
★ Regolamento (CEE) n. 315/86 della Commissione, dell'11 febbraio 1986, relativo alla classificazione di merci della sottovoce 48.21 F II della tariffa doganale comune	15
Regolamento (CEE) n. 316/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1985	17
Regolamento (CEE) n. 317/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	20
Regolamento (CEE) n. 318/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	24
Regolamento (CEE) n. 319/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 1986	43
Regolamento (CEE) n. 320/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 132/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco	45

Regolamento (CEE) n. 321/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	46
Regolamento (CEE) n. 322/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	48
Regolamento (CEE) n. 323/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	49
Regolamento (CEE) n. 324/86 della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	53

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

86/29/CEE :

- * **Seconda direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1986, recante modifica della direttiva 85/429/CEE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali** 55

86/30/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1986, che autorizza la costituzione dello « Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG » di Mannheim da parte delle società Röchling Eisenhandel KG di Ludwigshafen e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, nonché la stipulazione, in tale contesto, di un accordo che comporta restrizioni per la concorrenza** 57

86/31/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1986, che adotta, nel settore delle carni bovine, talune misure particolari del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento** 61

86/32/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1986, che modifica la decisione 83/384/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Australia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità** 63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 311/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 febbraio 1986;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	156,73
10.01 B II	Frumento duro	203,87 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	134,37 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	144,80
10.04	Avena	127,69
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	124,49 ⁽³⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	78,34 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	132,94 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	234,30
11.01 B	Farine di segala	202,81
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	330,50
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	251,18

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(⁷) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 312/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 febbraio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,51
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	3,09
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	2,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	3,59	3,59	12,24
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	6,48
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0,71

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,91	0,91
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,68	0,68
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 313/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 10 e 11 febbraio 1986 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	74,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	74,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	82,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	16,28
07.03 A II	16,28
15.17 B I a)	37,00
15.17 B I b)	59,20
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 314/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1986

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 14 bis paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81, gli stati membri concedono un premio di magazzinaggio alle organizzazioni di produttori che procedono, a determinate condizioni, alla vendita nonché alla stabilizzazione e al magazzinaggio di scampi e di granchi; che è quindi opportuno precisare tali condizioni;

considerando che devono beneficiare di questo premio soltanto le categorie dei prodotti suddetti che si prestano ad essere smerciati dopo il magazzinaggio o la conservazione; che occorre quindi fissare tali categorie;

considerando che per garantire il corretto funzionamento del regime di premio di magazzinaggio e il rispetto del prezzo di vendita comunitaria occorre precisare le modalità d'applicazione di questo regime;

considerando che l'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca⁽²⁾, e gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3165/84⁽⁴⁾, stabiliscono nel contesto del regime dei prezzi di ritiro le condizioni di utilizzazione del margine di tolleranza previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3796/81; che per rispettare il parallelismo di due regimi è opportuno che l'utilizzazione del margine di tolleranza nel quadro del regime dei prezzi di vendita di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, sia sottomesso alle stesse condizioni;

considerando che, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4, primo comma, il premio può essere concesso soltanto per il 20 % dei quantitativi posti in vendita ogni anno; che occorre quindi precisare gli elementi da prendere in considerazione per calcolare questa percentuale;

considerando che, per contribuire ad assicurare la qualità dei prodotti e il loro smercio sul mercato, occorre definire le condizioni minime cui devono soddisfare le operazioni che beneficiano del premio, nonché le condizioni di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato;

considerando che per evitare le operazioni fraudolente, soprattutto in caso di conservazione in vivaio o in gabbia, è necessario istituire un sistema adeguato di magazzinaggio e di stampigliatura;

considerando che occorre precisare i termini « spese tecniche » e « spese finanziarie » presi in considerazione per il calcolo del premio;

considerando che le organizzazioni di produttori devono concorrere agli oneri economici inerenti all'applicazione del regime dei premi di magazzinaggio dei prodotti congelati; che l'importo del premio deve essere fissato in base ai costi delle operazioni di stabilizzazione e di magazzinaggio in particolare; che è pertanto opportuno scaglionare l'importo del premio in funzione del periodo di magazzinaggio; che per gli stessi motivi il periodo di magazzinaggio per il quale è previsto un premio non può superare i sei mesi;

considerando che, per migliorare l'efficacia dei controlli, i beneficiari del premio tengono una contabilità di magazzino; che detta contabilità deve recare le indicazioni necessarie per tali controlli;

considerando che occorre stabilire le modalità di presentazione della domanda di premio da parte degli interessati;

considerando che occorre inoltre precisare le modalità di concessione degli anticipi e fissare l'importo della relativa cauzione, nonché le modalità di costituzione, svincolo e incameramento della cauzione;

considerando che in caso di infrazione di portata limitata al regime dei premi di magazzinaggio, tenuto conto del carattere innovatore del suddetto regime, è opportuno che il vantaggio finanziario contenuto che risulterebbe da tale infrazione non sia sanzionato con la soppressione completa del diritto al premio di magazzinaggio ma soltanto con una riduzione forfettaria di questo ultimo;

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 15. 11. 1984, pag. 14.

considerando che è necessario fissare il tasso di conversione applicabile al premio di magazzinaggio e agli anticipi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione alle organizzazioni di produttori del premio di magazzinaggio per gli scampi e i granchi, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81, in appresso denominato regolamento di base.

Articolo 2

Il premio di magazzinaggio è concesso soltanto per i prodotti che soddisfano alle condizioni di freschezza, dimensione e presentazione indicate nell'allegato I.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n° 2202/82 e degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3137/82, relative all'applicazione del prezzo di ritiro comunitario e all'utilizzazione del margine di tolleranza previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, nel quadro del regime dei prezzi di ritiro, si applicano mutatis mutandis al regime del prezzo di vendita previsto all'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.

Articolo 4

Il premio di magazzinaggio è concesso soltanto per i quantitativi che, alle condizioni definite nel presente regolamento:

a) sono stati posti in vendita:

- per il tramite di un'organizzazione di produttori, o
- da un suo membro secondo le norme comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento di base, stabilite dall'organizzazione di produttori;

previa classificazione conforme alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base e che sono conformi a tale classificazione nel momento in cui sono stati dichiarati « non venduti » alle condizioni definite all'articolo 5;

b) dopo essere stati dichiarati « non venduti », sono stati conservati in condizioni tali che il grado di freschezza di cui all'articolo 2 sia garantito e, poi, al più tardi il giorno successivo a quello in cui sono stati posti in vendita, sono stati sottoposti dall'organizzazione di produttori o da un operatore indipendente a cui quest'ultima li ha affidati, a un processo di congelamento

e di magazzinaggio o a un processo di conservazione;

c) sono stati ulteriormente rimessi sul mercato e venduti per il consumo umano dall'organizzazione di produttori stessa o sotto sua responsabilità.

Articolo 5

Sono dichiarati « non venduti » ai sensi del presente regolamento, i quantitativi che siano stati oggetto di una vendita accessibile a tutti gli operatori interessati, conformemente agli usi e costumi regionali e locali, durante la quale sia stato constatato che essi non trovano acquirenti ad un prezzo almeno pari al prezzo di vendita comunitario, fissato conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.

Articolo 6

1. Per determinare il limite quantitativo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, del regolamento di base, si prendono in considerazione, per ciascun prodotto, i quantitativi:

- a) classificati preventivamente in conformità delle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, e posti in vendita nel corso della campagna di pesca per il tramite dell'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, secondo le norme comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento di base e stabilite da detta organizzazione;
- b) dichiarati « non venduti » conformemente all'articolo 5 e destinati al premio di magazzinaggio nel corso di tale campagna.

I quantitativi definitivamente ammissibili al premio sono calcolati conformemente alla parte A dell'allegato II.

2. Tuttavia il premio non è concesso se i prodotti dichiarati non venduti non raggiungono un quantitativo minimo di 15 kg per prodotto, per giorno di mercato e per organizzazione di produttori.

Articolo 7

Le operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio, quali previste all'articolo 14 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono le seguenti:

- a) per la trasformazione ai fini del congelamento:
 - pulitura,
 - cernita,
 - imballaggio,
 - se del caso, capitozzati,
 - se del caso, cottura;
- b) per il congelamento:

l'operazione effettuata in impianti che consentano, tra l'altro, di raggiungere la temperatura di -18° nella parte centrale del prodotto entro un termine massimo

di cinque ore fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate negli stati membri;

c) per la conservazione dei granchi:

il collocamento dei prodotti vivi in vivai o in gabbie fisse adeguati, alimentati con acqua marina o acqua salata e riconosciuti dagli stati membri.

Articolo 8

Possono beneficiare del premio di magazzinaggio soltanto i prodotti che soddisfano alle seguenti condizioni minime di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato:

1. Magazzinaggio

a) per i prodotti congelati:

— la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dall'inizio del magazzinaggio. È considerata come data di inizio di magazzinaggio, il quindicesimo giorno del mese civile in corso per i quantitativi per i quali il congelamento è stato realizzato tra il primo e il quindicesimo giorno del mese considerato e l'ultimo giorno del mese civile in corso per i quantitativi per i quali il congelamento è stato realizzato tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese considerato.

— la temperatura di magazzinaggio non può essere superiore a -21° fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate nello stato membro.

b) per i granchi conservati in vivaio o in gabbia fissa:

— la durata del magazzinaggio non può superare venticinque giorni a decorrere dal momento in cui sono dichiarati « non venduti »;

— i prodotti devono essere conservati in vivai o in gabbie fisse che garantiscano, con soddisfazione degli stati membri interessati, la freschezza dei prodotti, in particolare mediante il rinnovo dell'acqua marina o dell'acqua salata.

c) Ai fini del controllo tutti i prodotti sono immagazzinati in stock omogenei e separati dagli altri prodotti. L'identificazione dei quantitativi immagazzinati previo congelamento o conservati in vivai o in gabbia fissa, in provenienza dai quantitativi iniziali corrispondenti, si effettua mediante apposizione sugli imballaggi o sulle casse di una etichetta che indica in particolare il peso netto e la data di inizio di magazzinaggio.

2. Reimmissione sul mercato

a) I prodotti conservati in vivaio o in gabbia fissa sono reimmessi sul mercato in condizioni tali da non costituire un ostacolo al normale smercio della produzione in causa. I prodotti reimmessi sul mercato non possono più essere oggetto di una nuova operazione di magazzinaggio per beneficiare del premio.

Le organizzazioni di produttori interessate prendono le misure necessarie a tal fine, che possono prevedere un periodo minimo di magazzinaggio, fatte salve le condizioni di cui al punto 1, lettera b);

b) per tutti i prodotti la reimmissione sul mercato è effettuata in partite omogenee per quanto riguarda la specie, la presentazione, l'imballaggio e, se del caso, il congelamento.

c) La reimmissione sul mercato è effettuata inoltre conformemente alle disposizioni vigenti in ciascuno stato membro in materia di commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.

Articolo 9

1. L'importo del premio di magazzinaggio è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di pesca sulla base delle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in causa, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, non tenendo conto delle spese più elevate in conformità della procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base. Tale importo, fissato per unità di peso, si riferisce al peso netto di ogni prodotto indicato nell'allegato I.

2. Per i prodotti congelati il premio è concesso soltanto per un periodo massimo di 6 mesi. L'importo del premio per il primo mese è calcolato sulla base delle spese di stabilizzazione e di magazzinaggio. Per i mesi successivi, l'importo è calcolato sulla base delle spese di magazzinaggio mensili.

Il diritto al premio di magazzinaggio per il primo mese è considerato acquisito per i quantitativi per i quali il magazzinaggio ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 8, punto 1:

a) il quindicesimo giorno del mese civile in corso, se tali quantitativi si trovano in magazzino l'ultimo giorno del mese considerato;

b) l'ultimo giorno del mese civile in corso, se tali quantitativi si trovano in magazzino il quindicesimo giorno del mese successivo.

Per i mesi successivi il diritto al premio di magazzinaggio è considerato acquisito nel caso previsto alla lettera a) se tali quantitativi si trovano in magazzino l'ultimo giorno del mese civile considerato e nel caso previsto alla lettera b) se tali quantitativi si trovano in magazzino il quindicesimo giorno del mese civile successivo.

3. Per il calcolo dell'importo del premio per i prodotti conservati in vivai o in gabbie fisse, è ammessa una perdita di peso netto dell'8 % tra le quantità iniziali e quelle vendute. Qualora detta percentuale sia superata, l'importo del premio è calcolato sulla base del peso netto dei prodotti venduti.

4. Le spese tecniche inerenti:

a) alla trasformazione e al congelamento di cui all'articolo 7, lettere a) e b), sono le spese:

— di manodopera,

— di energia,

— di imballaggio diretto;

b) alla conservazione di cui all'articolo 7, lettera c), sono le spese:

- di manodopera per il collocamento in vivaio o in gabbia fissa, e l'uscita dal vivaio o dalla gabbia fissa,
- di pulitura,
- di cernita nell'ambito del controllo di qualità,
- di energia;

c) al magazzinaggio di cui all'articolo 8, punto 1, lettera a), le spese:

- di energia,
- di manodopera per il magazzinaggio e l'uscita dal magazzino,
- di imballaggio diretto.

5. Le spese finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio sono costituite dal costo finanziario del capitale immobilizzato corrispondente al valore dei quantitativi di prodotti freschi destinati al magazzinaggio, calcolato in base al prezzo di vendita comunitario di cui all'articolo 12 del regolamento di base.

Articolo 10

Gli stati membri istituiscono un regime di controllo che consenta di accertare che i prodotti per i quali è chiesto il premio di magazzinaggio siano ammissibili al premio e che comporti tra l'altro:

- a) una comunicazione settimanale da parte delle organizzazioni di produttori dei quantitativi dei prodotti dichiarati « non venduti », delle operazioni di trasformazione o di conservazione previste, nonché del luogo di magazzinaggio;
- b) ispezioni frequenti e inopinate durante le fasi della vendita, della trasformazione e del magazzinaggio. La concordanza delle operazioni con la contabilità di magazzino deve poter essere stabilita per ciascuna di queste fasi.

Articolo 11

1. Le organizzazioni di produttori beneficiarie del premio di magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino in cui sono indicati giornalmente almeno gli elementi seguenti:

- a) per quanto riguarda la prima messa in vendita dei prodotti:
 - i quantitativi posti in vendita giornalmente durante la campagna di pesca, suddivisi per categoria di prodotti;
 - i quantitativi dichiarati giornalmente « non venduti », suddivisi per categoria di prodotti;
 - i quantitativi destinati al premio di magazzinaggio, suddivisi per tipo di magazzinaggio e per categoria di prodotti;
 - se del caso, la bolletta di consegna dei prodotti destinati al magazzinaggio ad un operatore indi-

pendente incaricato delle operazioni di congelamento e di magazzinaggio o di conservazione di cui all'articolo 14 bis del regolamento di base;

b) per quanto riguarda il congelamento ed il magazzinaggio:

- i tipi di prodotti ottenuti con il congelamento nonché il peso netto
- la data, il luogo del congelamento ed il luogo di magazzinaggio,
- il numero di imballaggio e la relativa identificazione,
- se del caso, il nome e l'indirizzo delle imprese incaricate del congelamento,
- l'inizio e la fine delle operazioni di magazzinaggio;

c) per quanto riguarda il magazzinaggio in vivaio o in gabbia fissa:

- il luogo di magazzinaggio,
- se del caso, il nome e l'indirizzo delle imprese incaricate del magazzinaggio,
- l'inizio e la fine delle operazioni di magazzinaggio,
- il peso netto, il numero di casse, le identificazioni delle casse.

d) per quanto riguarda la reimmissione sul mercato dei prodotti immagazzinati:

- per ogni partita venduta, la quantità del prodotto, il numero e la data della fattura, nonché la data e il luogo di vendita.

2. Se un'organizzazione di produttori affida a un operatore indipendente il compito di congelare e di immagazzinare o di conservare i prodotti in causa, questo operatore è obbligato a tenere una contabilità di magazzino conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 12

La domanda di premio di magazzinaggio è presentata dall'organizzazione di produttori presso le autorità competenti dello stato membro interessato entro sei mesi a decorrere dalla fine della campagna. La domanda contiene per ogni prodotto gli elementi seguenti:

- il nome e l'indirizzo del richiedente e, se del caso, dell'impresa che ha congelato o immagazzinato i prodotti,
- i quantitativi totali messi in vendita durante la campagna di pesca,
- i quantitativi dichiarati « non venduti » e la data della loro prima messa in vendita,
- i quantitativi di prodotti freschi, immagazzinati previo congelamento o conservati in vivaio o in gabbia fissa,
- la data del congelamento,
- i quantitativi di prodotti congelati,
- la durata di magazzinaggio o di conservazione,
- i quantitativi di ciascuna partita venduta, il numero e la data della fattura, nonché la data di vendita.

Articolo 13

A richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, lo stato membro concede ogni mese un anticipo sul premio di magazzinaggio per tutti i quantitativi destinati al premio durante il mese in causa, a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo.

Gli anticipi sono calcolati secondo il metodo definito nell'allegato II, parte B.

Articolo 14

1. La cauzione di cui all'articolo 13 è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo stato membro nel quale è chiesto l'anticipo. La cauzione è svincolata dopo la fine della campagna di pesca interessata, proporzionalmente ai quantitativi dei prodotti per i quali è stato riconosciuto il diritto al premio di magazzinaggio.

2. La cauzione è dichiarata incamerata:

a) immediatamente, per i quantitativi per i quali l'anticipo è stato versato indebitamente;

b) dopo la fine della campagna:

— totalmente, salvo caso di forza maggiore, se entro sei mesi a decorrere dalla fine della campagna interessata non sono stati presentati gli elementi richiesti per la fissazione del premio. Tuttavia, se tali elementi vengono presentati al più tardi entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine di cui sopra, la cauzione è rimborsata previa detrazione di un importo pari al 10 % della cauzione costituita, per ciascun mese o parte di mese di ritardo nella presentazione degli elementi in causa;

— proporzionalmente ai quantitativi per i quali il diritto al premio di magazzinaggio non è riconosciuto.

Articolo 15

1. Nel caso in cui un'infrazione al regime del premio di magazzinaggio, di portata limitata, è stata commessa da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, e se detta organizzazione dimostri, con soddisfazione dello stato membro interessato, che l'infrazione è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1986.

grave, lo stato membro trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di vendita comunitario applicabile ai quantitativi in questione che sono stati destinati al premio di magazzinaggio.

2. Gli stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi in cui hanno applicato il paragrafo 1.

Articolo 16

L'importo del premio di magazzinaggio fissato per una determinata campagna di pesca si applica ai prodotti il cui magazzinaggio è iniziato durante tale campagna senza prendere in considerazione la fine del periodo di magazzinaggio.

Articolo 17

Il tasso di conversione da applicare per il calcolo dell'anticipo è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno del mese per il quale è chiesto l'anticipo. Qualora la campagna di pesca venga prorogata oltre il 31 dicembre dell'anno interessato, il tasso rappresentativo da applicare all'anticipo per la durata di tale proroga è quello in vigore il 31 dicembre.

Il tasso di conversione da applicare per il calcolo del premio è il tasso rappresentativo in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se la campagna di pesca è prorogata oltre tale data.

Articolo 18

1. Anteriormente all'1° marzo 1986, gli stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi designati ai fini del controllo, nonché le misure prese per l'applicazione ed il controllo del regime del premio di magazzinaggio.

2. Gli stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i quantitativi di prodotti distinti per categoria, sottoposti al magazzinaggio, le operazioni di magazzinaggio effettuate e i prezzi medi di vendita all'ingrosso dei prodotti che sono stati immagazzinati per le specie interessate nel corso del trimestre precedente.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere del 1° marzo 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Freschezza (1)	Presentazione (1)	Dimensione (1)
ex 03.03 A III b)	Granchi		vivi	1, 2 (2)
ex 03.03 A V a) 2	Scampi	E, A	interi code	1, 2, 3 1, 2, 3, 4

(1) Le categorie di freschezza, di presentazione e di dimensioni sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento di base.

(2) Nei limiti fissati, all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3118/85 (GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag 3) per certe regioni costiere del Regno Unito, a condizione che la reimmissione sul mercato della taglia compresa tra 13 e 11,5 cm di detto prodotto venga effettuata sui mercati locali o regionali situati in o a prossimità di dette zone.

ALLEGATO II

Parte A

Calcolo dei quantitativi definitivamente ammissibili al premio di magazzinaggio

Specie

1. Quantitativi messi in vendita durante la campagna considerata kg
2. Quantitativi dichiarati « non venduti » e destinati al premio di magazzinaggio durante lo stesso periodo :
..... kg
3. Percentuale media : (2/1 × 100)
4. Quantitativi definitivamente ammissibili nel limite del 20 % kg

Parte B

Calcolo dell'anticipo sul premio di magazzinaggio

Specie Mese

1. Calcolo dei quantitativi ammissibili nel margine del 20 % :
 - a) quantitativi messi in vendita tra il 1° gennaio e l'ultimo giorno del mese interessato kg
 - b) totale complessivo dei quantitativi dichiarati « non venduti » e destinati al premio di magazzinaggio durante lo stesso periodo kg
 - c) percentuale media (b/a × 100) =
 - d) quantitativi non ammissibili nel limite di 20 % riportate per il mese successivo kg

2. Calcolo dell'anticipo per il mese :

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Quantitativi destinati al premio	Data di inizio di magazzino al senso dell'articolo 8.1	Data di fine di magazzino	Importo corrispondente		Importo dell'anticipo $5 = (1 \times 4a) + (1 \times 4b)$
			a) per il primo mese di magazzino	b) per il mese o i mesi supplementari di magazzino	
a) Quantitativi riportati dal mese precedente — quantitativi per i quali un anticipo è già stato concesso — quantitativi che non hanno ancora beneficiato di un anticipo b) Quantitativi destinati al premio durante il mese in causa					

In modo di determinare il periodo di magazzino che può essere considerato per il calcolo del premio di magazzino, i quantitativi sono presi per ordine cronologico secondo il metodo del « first in, first out ».

Tutti gli arrotondamenti si effettuano secondo la regola del 5 (ad esempio $1,4 = 1$, $1,5 = 2$). Il calcolo dei quantitativi si effettua, se del caso, sui dati provvisori (da rendere definitivi nei due mesi che seguono il mese di cui trattasi).

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1986

relativo alla classificazione di merci della sottovoce 48.21 F II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽²⁾, in particolare, l'articolo 3,

considerando che sono necessarie disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare le mutande destinate alle persone incontinenti, composte da uno strato assorbente di cellulosa, rinforzato nella zona mediana interna da uno strato di cellulosa più sottile, ricoperto su entrambi i lati di carta sottile, la cui superficie interna è ricoperta da una pellicola a nido d'ape di polietilene poroso e la superficie esterna da una pellicola liscia di polietilene non poroso, che presentano elastici e strisce adesive e sono condizionati per la vendita al minuto;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3679/85⁽⁴⁾, comprende nella voce 30.04 ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto, per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 del capitolo 30 e, nella voce 48.21, gli altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa;

considerando che le mutande in oggetto non sono impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche; che, inoltre, benché siano condizionate per la vendita al minuto, non sono specificamente per uso medico o chirurgico; che l'utilizzazione di queste mutande, pur essendo di natura tale da alleviare le conseguenze dell'incontinenza, non costituisce in particolare un uso a fini medici o chirur-

gici; che pertanto tali mutande non possono essere classificate nella voce 30.04;

considerando che la nota 1 del capitolo 48 non esclude le mutande in questione; che peraltro dalle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale risulta che la voce 48.21 comprende tutti i lavori di pasta di carta, di carta, di cartone e di ovatta di cellulosa, che non sono classificati nelle voci che precedono e che non siano esclusi dal capitolo 48; che in particolare sono classificati nella voce sopraccitata i pannolini per bambini piccoli (bébé), gli assorbenti igienici e la biancheria di carta;

considerando che le mutande, la cui parte essenziale è costituita dallo strato assorbente di cellulosa, sono utilizzate a uso igienico come i pannolini per i bambini piccoli (bébé) e gli assorbenti igienici; che, di conseguenza, esse devono essere classificate nella sottovoce 48.21 F II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le mutande destinate alle persone incontinenti, composte da uno strato assorbente di cellulosa, rinforzato nella zona mediana interna da uno strato di cellulosa più sottile, ricoperto su entrambi i lati di carta sottile, la cui superficie interna è ricoperta da una pellicola a nido d'ape di polietilene poroso e la superficie esterna da una pellicola liscia di polietilene non poroso, che presentano elastici e strisce adesive e sono condizionate per la vendita al minuto, devono essere classificate, nella tariffa doganale comune, nella sottovoce:

48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:

F. altri:

II. non nominati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventuesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 316/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, la differenza tra prezzi dei prodotti citati all'articolo 1 del suddetto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti praticati nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 326/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che stabilisce, nel settore del tabacco greggio, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, la concessione delle restituzioni all'esportazione è limitata al tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità; che le restituzioni vengono fissate per varietà della produzione comunitaria, prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 326/71;

considerando che talune varietà hanno sbocchi molto limitati o comportanti spese di trasporto molto elevate; che, d'altra parte, alcuni paesi terzi esportatori praticano prezzi che incidono considerevolmente sulla posizione competitiva di taluni tabacchi comunitari; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 326/71 prevede i criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione dei casi eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70; che, tenuto conto della situazione ora descritta, va constatato che essa costituisce uno dei casi eccezionali che consentono di fissare la restituzione al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che, in seguito all'evoluzione delle tecniche di trasformazione e di condizionamento, una parte sempre maggiore della produzione comunitaria di talune varietà di tabacco viene esportata sotto forma di tabacco battuto

(scostolato); che, conseguentemente, è opportuno differenziare l'importo della restituzione secondo la forma sotto cui viene presentato il tabacco in colli; che, per le esportazioni di tabacco interamente battuto (scostolato), occorre precisare che la concessione della restituzione è limitata ai soli frammenti di parenchima, esclusi i cascami di tabacco, e aumentare conseguentemente l'importo della restituzione per tener conto dei risultati della battitura; che, per evitare qualsiasi rischio di confusione, i frammenti di parenchima devono avere una dimensione minima di 0,5 cm;

considerando che gli scambi di tabacco battuto (scostolato) vertono soltanto su alcune varietà; che, in particolare, alcune varietà orientali non sono sottoposte alla battitura a motivo delle esigue dimensioni delle loro foglie; che, per tale motivo, l'importo differenziato della restituzione deve essere limitato ai frammenti di parenchima proveniente da varietà effettivamente battute; che occorre valutarne l'importo sulla base dell'importo fissato per la varietà corrispondente non battuta cui si applica il coefficiente, indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/85⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi praticati nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare una restituzione per i prodotti, gli importi e i paesi elencati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle varietà di tabacco in colli del raccolto 1985 per le quali è concessa la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché gli importi di detta restituzione e i paesi terzi destinatari figurano in allegato.

La restituzione è concessa per il tabacco in colli presentato in una delle due forme seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 10.

- a) tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolato) di cui alle voci 24.01 della tariffa doganale comune (colonna 3);
- b) tabacco battuto (totalmente scostolato), sotto forma di frammenti di parenchima aventi una dimensione minima di 0,5 cm, della voce 24.01 della tariffa doganale comune (colonna 4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

(in Ecu/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Importo della restituzione per il tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolate) (Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Importo della restituzione per il tabacco battuto (totalmente scostolato) (Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Paesi di destinazione
1	2	3	4	5
1	Badischer Geudertheimer	0,34	0,47	} Tutti i paesi terzi
2	Badischer Burley E	0,34	0,47	
3	Virgin D	0,30	0,42	
4	a) Paraguay b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,34 0,34	0,47 0,47	
7	Bright	0,30	0,42	} Tutti i paesi terzi esclusi gli Stati Uniti e il Canada
8	Burley I	0,30	0,42	
9	Maryland	0,30	0,42	
10	Kentucky	0,44	0,61	} Tutti i paesi terzi
11	a) Forchheimer Havana II c)	0,34	0,47	
13	Xanti-Yaka	0,44	—	} Tutti i paesi terzi esclusa la Turchia e la Jugoslavia
14	a) Perustitza b) Samsun	0,44 0,30	— —	
15	Erzegovina	0,44	—	
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	0,72	—	Tutti i paesi terzi esclusi gli Stati Uniti e il Canada
17	Basmas	0,34	—	} Tutti i paesi terzi escluse la Turchia e la Jugoslavia
18	Katerini et variétés similaires	0,34	—	
19	a) Kaba Koulak (classic) b) Elassona	0,34 0,34	— —	
20	a) Kaba Koulak (non classic) b) Myrodata Smyrne, Trapezous, et Phi I	0,44 0,44	— —	
21	Myrodata Agrinion	0,44	—	
22	Zichnomyrodata	0,34	—	
23	Tsebelia	0,44	0,61	
24	Mavra	0,44	—	
25	Burley GR	0,30	0,42	
26	Virginia GR	0,30	0,42	

REGOLAMENTO (CEE) N. 317/86 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1986
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1935/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1935/85 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 13. 7. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1986, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	30,91
04.01 A I b)	0120	28,50
04.01 A II a) 1	0130	28,50
04.01 A II a) 2	0140	34,36
04.01 A II b) 1	0150	27,29
04.01 A II b) 2	0160	33,15
04.01 B I	0200	64,00
04.01 B II	0300	135,39
04.01 B III	0400	209,24
04.02 A I	0500	24,75
04.02 A II a) 1	0620	159,78
04.02 A II a) 2	0720	190,16
04.02 A II a) 3	0820	192,58
04.02 A II a) 4	0920	248,77
04.02 A II b) 1	1020	152,53
04.02 A II b) 2	1120	182,91
04.02 A II b) 3	1220	185,33
04.02 A II b) 4	1320	241,52
04.02 A III a) 1	1420	30,13
04.02 A III a) 2	1520	40,68
04.02 A III b) 1	1620	135,39
04.02 A III b) 2	1720	209,24
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,5253 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,8291 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,4152 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,5253 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,8291 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,4152 (*)
04.02 B II a)	2820	52,91
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,3539 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,0924 (*)
04.03 A	3110	246,17
04.03 B	3210	300,33
04.04 A	3300	187,83 (*)
04.04 B	3900	293,66 (7)
04.04 C	4000	163,23 (*)
04.04 D I a)	4410	169,32 (*)
04.04 D I b)	4510	179,86 (*)
04.04 D II	4610	276,58
04.04 E I a)	4710	293,66
04.04 E I b) 1	4800	219,12 (10)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	181,15 ⁽¹¹⁾
04.04 E I c) 1	5210	135,86
04.04 E I c) 2	5250	277,87
04.04 E II a)	5310	293,66
04.04 E II b)	5410	277,87
17.02 A II	5500	41,79 ⁽¹²⁾
21.07 F I	5600	41,79
23.07 B I a) 3	5700	116,82
23.07 B I a) 4	5800	151,90
23.07 B I b) 3	5900	141,53
23.07 B I c) 3	6000	114,90
23.07 B II	6100	151,90

- (¹) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (²) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (³) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (⁴) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 7,25 ECU,
 - 24,31 ECU.
- (⁵) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 24,31 ECU.
- (⁶) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (⁷) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (⁸) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (⁹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (¹⁰) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
 - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹¹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
 - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
 - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹²) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (¹³) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

REGOLAMENTO (CEE) N. 318/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si

rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 20. 12. 1985, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1981, pag. 10.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 (2);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2881/84 (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne

la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la differenziazione delle restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

(4) GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1) :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>b) altri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p>	<p></p> <p>0110 05</p> <p>0110 15</p> <p>0110 20</p> <p>0110 25</p> <p>0110 35</p> <p>0110 40</p> <p>0130 10</p> <p>0130 22</p> <p>0130 31</p> <p>0140 00</p> <p>0150 10</p> <p>0150 21</p> <p>0150 31</p> <p>0160 00</p>	<p></p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p></p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p>15,34</p> <p></p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p>15,34</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (seguito)	<p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):</p> <p>ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>III. superiore a 45 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %</p>	<p></p> <p>0200 05</p> <p>0200 11</p> <p>0200 21</p> <p></p> <p>0300 12</p> <p>0300 13</p> <p>0300 20</p> <p></p> <p>0400 11</p> <p>0400 22</p> <p>0400 30</p>	<p></p> <p>19,34</p> <p>29,13</p> <p>43,12</p> <p></p> <p>51,11</p> <p>79,09</p> <p>87,09</p> <p></p> <p>99,08</p> <p>145,04</p> <p>169,02</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri (2):</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %</p>	<p></p> <p>0620 00</p> <p></p> <p>0720 00</p> <p>0720 20</p> <p>0720 30</p> <p>0720 40</p> <p></p> <p>0820 20</p> <p>0820 30</p>	<p></p> <p>85,86</p> <p></p> <p>85,86</p> <p>100,23</p> <p>106,88</p> <p>116,10</p> <p></p> <p>117,16</p> <p>118,39</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	120,15
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	130,64
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	134,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	147,09
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	155,95
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	165,04
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	85,86
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	85,86
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	100,23
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	106,88
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	116,10
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	117,16
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	118,39
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	120,15
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	130,64
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	134,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	147,09
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	155,95
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	165,04

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 12	—
	(22) superiore a 3 %	1420 22	13,34
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 50	19,38
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 60	24,59
	(33) superiore a 7,4 %	1420 70	30,65
	2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso	1520 10	25,13
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	1520 20	36,34
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1620 70	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 00	13,34
	(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1630 10	25,13
	(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1630 20	31,13
	(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1630 30	51,11
	(66) superiore a 39 %	1630 40	87,09
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1630 50	19,38
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1630 60	24,59
	(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 70	30,65
	(44) superiore a 8,9 %	1630 80	36,34
	2. superiore a 45 %	1720 00	99,08

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,8586 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,8586 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	1,0023 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	1,0688 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	1,1610 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale a 41 %	2420 10	1,1716 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,3064 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,8586 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,8586 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	1,0023 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	1,0688 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	1,1610 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	1,1716 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,3064 (*) per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(ée) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>2810 11</p> <p>2810 12</p> <p>2810 15</p> <p>2810 20</p> <p>2910 70</p> <p>2910 76</p> <p>2910 80</p> <p>2910 85</p> <p>2910 90</p> <p>3010 00</p>	<p>— (*) per kg</p> <p>0,1334 (*) per kg</p> <p>22,36 (*)</p> <p>37,83 (*)</p> <p>22,36 (*)</p> <p>37,83 (*)</p> <p>0,2713 (*) per kg</p> <p>0,5111 (*) per kg</p> <p>0,8709 (*) per kg</p> <p>0,9908 (*) per kg</p>
04.03	<p>Burro :</p> <p>ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % :</p> <p>(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %</p> <p>(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %</p>	<p>3110 03</p> <p>3110 16</p>	<p>137,19 ⁽¹⁰⁾</p> <p>172,60 ⁽¹⁰⁾</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	177,02 ⁽¹⁰⁾
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	181,45 ⁽¹⁰⁾
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	181,45 ⁽¹⁰⁾
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	240,80 ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾
04.04	Formaggi e latticini ⁽⁹⁾ :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	(I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg per le esportazioni verso :	3800 40	
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		71,91
	— la zona E		8,83
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		143,04
	(II) non nominati	3800 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		71,91
	— la zona E		8,83
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		143,04
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		90,34
	— la zona E		10,00
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— l'Australia		25,78
	— le altre destinazioni		115,99
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex a) inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 %	4410 05	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		10,05
	— la zona E		2,38
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		20,24

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(2) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 10	— 21,85 4,99 — — — 43,96
	(3) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 20	— 21,85 4,99 — — — 43,96
	(bb) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 30	— 32,12 7,34 — — — 63,98
	(4) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 40	— 21,85 4,99 — — — 43,96
	(bb) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 50	— 32,12 7,34 — — — 63,98
	(cc) uguale o superiore a 40 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 60	— 46,72 10,66 — — — 94,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex b) superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % 4510 10		
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		21,85
	— la zona E		4,99
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		43,96
	(2) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		32,12
	— la zona E		7,34
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		63,98
	(3) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		46,72
	— la zona E		10,66
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		94,00
	(4) uguale o superiore a 46 % ed inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		46,72
	— la zona E		10,66
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		94,00
	(5) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		55,43
	— la zona E		12,65
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		111,52
	II. superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		55,43
	— la zona E		12,65
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		111,52

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>E. altri :</p> <p>I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :</p> <p>ex a) inferiore o uguale a 47 % :</p> <p>(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>ex 2. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (?):</p> <p>(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni 	<p>4710 11</p> <p>4710 17</p> <p>4710 22</p> <p>4850 00</p> <p>5120 12</p>	<p>145,00</p> <p>110,00</p> <p>80,00</p> <p>—</p> <p>90,00</p> <p>182,82</p> <p>165,00</p> <p>160,00</p> <p>102,52</p> <p>—</p> <p>105,03</p> <p>209,94</p> <p>100,00</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>—</p> <p>60,00</p> <p>134,36</p> <p>—</p> <p>65,33</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>32,27</p> <p>—</p> <p>148,76</p> <p>—</p> <p>43,77</p> <p>10,38</p> <p>—</p> <p>13,50</p> <p>—</p> <p>78,89</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 16	— 48,28 11,33 — 20,00 — 97,19
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 22	— 54,86 12,71 — 24,00 — 110,44
	(dd) uguale o superiore a 39 % : (11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano : (aaa) Provolone per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 32	98,00 110,00 80,00 — 42,66 149,30
	(bbb) altri per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 36	82,54 — — — — 122,16
	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 44	— 82,54 — — — 32,61 — 122,16

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 54	— 82,54 — — — — — 105,58
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester, Blarney per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 58	— 65,33 8,83 — — 31,93 — 122,93
	(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 % (aaa) prodotta esclusivamente con latte di pecora per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni	5120 60	— — — — 5,35 — — 37,78
	(bbb) altri per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni	5120 65	— — — — 5,35 — — 37,78
	(66) Feta per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 82	— — — — — — 48,58 — — — — 92,07
	(77) Colby, Monterey per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 83	— — — — — — — 65,33 — — — 31,93 — — 122,93

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	5120 84	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		98,00
	— la zona E		110,00
	— il Canada		80,00
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		42,66
	— le altre destinazioni		149,30
	(99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		65,33
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— l'Australia		31,93
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		122,93
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		82,54
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		27,50
	— l'Australia		32,61
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		122,16
	ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) (7) :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :		
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 %	5121 11	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		—
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		22,07
	(bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 20	— — — — — — — 29,68
	(22) uguale o superiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 30	— — — — — — 36,24
	(cc) non nominati	5121 40	—
	2. altri :		
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 51	— — — — — — 22,07
	(bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 60	— — — — 7,50 — 29,68
	(22) uguale o superiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 70	— — — — — — 36,24
	(cc) non nominati	5121 80	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>ex II. altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):</p> <p>ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:</p> <p>(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni <p>(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni <p>(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni <p>(4) uguale o superiore a 95 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni 	<p>5310 05</p> <p>5310 11</p> <p>5310 22</p> <p>5310 31</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>73,61</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>98,15</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>104,28</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>116,55</p>
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (*) :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio o malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (*) :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p>	<p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700 33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p>	<p>—</p> <p>1,76</p> <p>2,34</p> <p>2,93</p> <p>3,52</p> <p>4,10</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (*) :		
	(aa) inferiore a 30 %	5800 13	—
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5800 23	1,76
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5800 32	2,34
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5800 42	2,93
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5800 52	3,52
	(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	5800 62	4,10
	(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	5800 72	4,40
	(hh) uguale o superiore a 80 %	5800 82	4,69
	ex II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e contenenti 50 % di prodotti lattiero-caseari o più e aventi un tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (*) :		
	(a) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5900 01	25,76
	(b) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5900 05	34,34
	(c) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 12	42,93
	(d) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 22	51,52
	(e) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 32	60,10
	(f) uguale o superiore a 80 % e inferiore a 88 %	5900 42	68,69
	(g) uguale o superiore a 88 %	5900 52	75,56

- (¹) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, non deve essere concessa alcuna restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (²) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti non deve essere preso in considerazione.
Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (³) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :
— moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) Non è concessa nessuna restituzione all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione e dell'importo compensativo monetario nello stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg. Questa limitazione a 140 ECU/100 kg non si applica ai formaggi della sottovoce 04.04 E I ex c).
- (⁶) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.
- (⁷) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
— il tenore, in peso, di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti, e
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
per 100 chilogrammi di prodotto finito.
- (⁸) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere, nonché farina di pesce e/o più di 9 grammi di ferro e/o più di 1,2 grammi di rame per 100 chilogrammi di prodotto.
- (⁹) Fino al 22 dicembre 1985 incluso, tale importo è applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 2729/81.
Tuttavia,
— per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2268/84 o del regolamento (CEE) n. 2278/84, l'importo della restituzione è diminuito di 25 ECU/100 kg peso netto,
— per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2956/84, l'importo della restituzione è quello che è d'applicazione il 18 giugno 1985.
- (¹⁰) L'importo della restituzione di cui alla nota 10 si applica anche al « ghee » esportato a norma del regolamento (CEE) n. 2278/84.

NB: Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.

Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 319/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽²⁾, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 1986, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 1986

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 320/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 132/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 132/86 della Commissione, del 23 gennaio 1986 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 5,55 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 132/86 è sostituito dall'importo di 1,92 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1986, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 321/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 200/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/86 ⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 ⁽⁷⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽⁸⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 febbraio 1986;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 200/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1986, pag. 19.
⁽⁶⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1986, pag. 18.
⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.
⁽⁸⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	227,91	221,87
11.01 E II ⁽²⁾	128,75	125,73
11.02 A II ⁽²⁾	247,87	241,83
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	192,97	186,93
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	227,91	221,87
11.02 A V b) ⁽²⁾	128,75	125,73
11.02 B II b) ⁽²⁾	181,71	178,69
11.02 B II c) ⁽²⁾	200,24	197,22
11.02 C II ⁽²⁾	217,98	214,96
11.02 C V ⁽²⁾	200,24	197,22
11.02 D II ⁽²⁾	140,06	137,04
11.02 D V ⁽²⁾	128,75	125,73
11.02 E II b) ⁽²⁾	247,87	241,83
11.02 E II c) ⁽²⁾	227,91	221,87
11.02 F II ⁽²⁾	247,87	241,83
11.02 F V ⁽²⁾	227,91	221,87
11.02 G II	98,49	92,45
11.04 C II a)	187,75	163,57 ⁽³⁾
11.04 C II b)	219,00	194,82 ⁽³⁾
11.08 A I	187,75	167,20
11.08 A IV	187,75	167,20
11.08 A V	187,75	83,60 ⁽³⁾
17.02 B II a) ⁽²⁾	314,81	218,09
17.02 B II b) ⁽²⁾	233,69	167,20
17.02 F II a)	325,19	228,47
17.02 F II b)	225,38	158,89
21.07 F II	233,69	167,20
23.02 A I a)	65,35	59,35
23.02 A I b)	133,17	127,17
23.02 A II a)	65,35	59,35
23.02 A II b)	133,17	127,17
23.03 A I	389,04	207,70

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 322/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 308/86 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1986, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	48,09
	B. Zuccheri greggi	41,90 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 323/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate

nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi	70,00 77,00 10,00
10.01 B II	Frumento duro per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 10,00
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	94,00 100,00 — 10,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	105,00 105,00 92,00 86,00 79,00 71,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	105,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	105,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	105,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	105,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	291,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	275,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	246,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	232,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	105,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 324/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasfor-

mati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	93,10
11.07 A II b)	146,14
11.07 B	170,31

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1986

recante modifica della direttiva 85/429/CEE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(86/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/520/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che i progressi compiuti nel settore dei metodi di analisi consentono di specificare la composizione chimica dei fattori antibiotici della tilosina e pertanto di limitare l'autorizzazione di questo additivo al fosfato di tilosina;

considerando che l'utilizzazione dell'antibiotico « flavofosfolipol » è stato sperimentato soprattutto sui conigli con successo in certi stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questa nuova utilizzazione del flavofosfolipol sul piano nazionale, in attesa che possa essere ammesso a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Entro il 3 dicembre 1986 gli stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 4. 12. 1985, pag. 12.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, parte A « Antibiotici », la voce n. E 713 « tilosina » è completata come segue :

• N. CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni
					Tenore minimo	Tenore massimo	
E 713	Fosfato di tilosina	Macrolide prodotto da Streptomyces fradiae Composizione di fattori antibiotici ⁽¹⁾ : a) Tilosina C ₄₆ H ₇₇ NO ₁₇ : minimo 80 % b) Desmicosina C ₃₉ H ₆₃ NO ₁₄ c) Macrocina C ₄₅ H ₇₅ NO ₁₇ d) Relomicina C ₄₆ H ₇₉ NO ₁₇ a) + b) + c) + d) : minimo 95 %	Suineti Suini	4 mesi 6 mesi	10 5	40 20	

⁽¹⁾ Secondo il metodo di analisi di « British Pharmacopoeia (Veterinary 1985) ».

2. Nell'allegato II, alla parte A « Antibiotici », viene aggiunta la seguente voce :

N. CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
26	Flavofostipol	C ₇₀ H ₁₂₄ O ₄₀ N ₆ P	Conigli	—	2	4	—	30.11.1987

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1986

che autorizza la costituzione dello « Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG » di Mannheim da parte delle società Röchling Eisenhandel KG di Ludwigshafen e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, nonché la stipulazione, in tale contesto, di un accordo che comporta restrizioni per la concorrenza

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/30/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66,

vista la decisione n. 24-54 dell'Alta Autorità, del 6 maggio 1954, recante regolamento di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo di impresa⁽¹⁾,

vista la domanda presentata congiuntamente dalle imprese Röchling Eisenhandel KG, di Ludwigshafen, e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, l'11 febbraio 1985, e modificata con la lettera del 12 agosto 1985,

considerando quanto segue:

I

1. La società Röchling Eisenhandel KG, di Ludwigshafen (Röchling), è un'impresa operante nel settore della distribuzione dell'acciaio, ai sensi dell'articolo 80 del trattato, con un capitale sociale di 16 milioni di DM. Filiale al 100 % della società in accomandita Gebr. Röchling, di Mannheim, essa si occupa di operazioni commerciali di ogni tipo, ma in particolare del commercio di prodotti siderurgici.

2. La società Possehl Eisen- und Stahlgesellschaft GmbH, di Mannheim (Possehl), è un'impresa operante nella distribuzione dell'acciaio ai sensi dell'articolo 80 del trattato, con un capitale di 1 milione di DM e che si occupa dell'immagazzinamento e del commercio di prodotti facenti capo al trattato CECA. Essa è una filiale al 100 % della società Eisen- und Stahlgesellschaft Saar-Luxemburg mbH, di Stoccarda (Saarlux), appartenente al gruppo Sacilor.

3. Röchling et Possehl intendono creare un'impresa comune denominata « Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG, Mannheim » (Stahlcenter Röchling-Possehl) con un capitale di 2 milioni di DM. Oggetto dell'impresa sarà essenzialmente il commercio dei prodotti dell'acciaio nella zona di Mannheim-Ludwigshafen.

4. Il progetto prevede che l'attuale deposito di Possehl a Mannheim sarà gestito dall'impresa comune, mentre

quello di Röchling Eisenhandel KG a Ludwigshafen verrà chiuso. Per consentirle di svolgere i compiti attribuiti, Röchling e Possehl trasferiranno all'impresa comune le immobilizzazioni e le attrezzature necessarie, nonché una parte del loro personale.

5. La quota parte di Röchling in questa impresa comune sarà del 49 % e quella di Possehl del 51 %. Esse saranno sia accomandanti della KG sia soci della società accomandataria Röchling-Possehl GmbH, Mannheim. Dagli accordi notificati risulta tuttavia che le decisioni saranno adottate ad una maggioranza superiore al 51 % di modo che, secondo l'attuale rapporto di partecipazione, nessuno dei due soci potrà imporre una decisione all'altro.

6. In tali condizioni, Röchling e Possehl eserciteranno congiuntamente il controllo sullo Stahlcenter Röchling-Possehl ai sensi della decisione n. 24-54. L'operazione implicherà quindi una concentrazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, fra Stahlcenter Röchling-Possehl e Röchling da un lato, e fra Stahlcenter Röchling-Possehl e Possehl dall'altro, senza peraltro dar luogo ad una concentrazione tra Röchling e Possehl.

7. Oltre alla creazione dello Stahlcenter Röchling-Possehl, Röchling da un lato e Possehl o Saarlux dall'altro, hanno stipulato un accordo in base al quale i loro rispettivi clienti nella zona di Mannheim-Ludwigshafen saranno riforniti esclusivamente con prodotti del magazzino dell'impresa comune. In considerazione di questo accordo, esse si sono reciprocamente impegnate, a decorrere dal 1° marzo 1985, a non concludere più contratti a lunga scadenza senza l'accordo dell'altra parte e a concordare le loro decisioni di acquisto.

II

8. L'operazione è intesa a migliorare l'efficacia ed il rendimento delle due società madri direttamente interessate e contribuirà alla loro ristrutturazione e al loro consolidamento.

Questa concentrazione a livello commerciale si è resa necessaria a causa delle enormi sovraccapacità create nelle attività di stoccaggio della siderurgia. Essa va considerata in relazione al processo di concentrazione delle attività produttive divenuto inevitabile in seguito alla crisi dell'acciaio, concentrazione che deve trovare un riscontro, quanto meno parziale, sul piano commerciale.

(1) GU della CECA dell'11. 5. 1954, pag. 345.

Il calo di redditività accusato dalle imprese direttamente interessate all'accordo, manifestatosi soprattutto con una flessione dei loro fatturati nel corso degli ultimi tre esercizi (1982, 1983, 1984) rispetto al 1981, nonché nei risultati di bilancio di questi stessi esercizi, le ha costrette sia a chiudere i loro magazzini e a licenziare i dipendenti sia, concentrando le attività in un unico magazzino (Mannheim) e chiudendo l'altro (Ludwigshafen), a continuare le attività commerciali salvaguardando il grosso dei posti di lavoro in modo da garantire la permanenza di un concorrente sul mercato.

La concentrazione delle attività in un unico magazzino, con la conseguente riduzione degli impianti ed attrezzature di vendita, implicherà sensibili risparmi nei costi di vendita, amministrazione, stoccaggio e di personale. Essa consentirà altresì un più efficace impiego del personale e delle attrezzature esistenti, migliorando conseguentemente le prospettive di sussistenza dell'impresa comune. Prima della concentrazione nel magazzino unico, i due depositi di Röchling e Possehl operavano infatti a meno del 50 % delle loro capacità.

La concentrazione consentirà anche di evitare importanti nuovi investimenti (più o meno 6 milioni di DM) che sarebbero stati necessari per l'ammodernamento degli impianti, parzialmente obsoleti, del magazzino di Ludwigshafen, destinato, nel progetto, alla chiusura. Infine, la concentrazione in un unico deposito migliorerà la qualità della distribuzione, grazie ad una migliore consulenza ed assistenza ai clienti. Le imprese interessate prevedono di computerizzare la contabilità del magazzino dell'impresa comune grazie all'introduzione della burocratica. Queste misure, unitamente al fatto che i clienti potranno rivolgersi ad un unico magazzino, semplificheranno e accelereranno l'accettazione e l'esecuzione degli ordini. Infine, la prevista concentrazione ridurrà di metà il

volume delle scorte e gli ordini potranno essere raggruppati in partite più grandi, con una conseguente riduzione dei costi di trasporto.

Questi benefici effetti dal lato delle vendite si risconterranno, per quanto di ragione, anche sul piano degli acquisti permettendo in particolare notevoli economie di costi di acquisto, di amministrazione, di stoccaggio e di personale, un più efficace impiego del personale e degli impianti esistenti, un risparmio di investimenti, l'introduzione della burocratica e dell'informatica, la semplificazione e l'accelerazione dell'esecuzione degli ordini, riduzioni dei costi di trasporto, ecc.

I partecipanti prevedono inoltre di modificare i loro sistemi di vendita in modo da non operare più unicamente con i rivenditori ma anche direttamente con i consumatori.

Nell'insieme, la realizzazione dell'accordo creerà le condizioni necessarie per assicurare una distribuzione dei prodotti la più razionale ed efficiente possibile, ciò che in definitiva andrà a beneficio dei consumatori.

9. Per una valutazione dell'incidenza dell'operazione sul mercato dell'acciaio, occorre analizzare separatamente l'attività commerciale di ciascuna delle due imprese nel settore siderurgico che costituisce l'oggetto principale non soltanto delle due società direttamente partecipanti all'impresa comune (Röchling e Possehl) ma anche della futura impresa comune.

10. A tal fine, il mercato geografico in questione è soltanto quello della Repubblica federale di Germania, dato che le attività commerciali dell'impresa comune e di entrambe le società madri sono circoscritte a questo mercato.

11. I volumi di vendita rilevanti per siffatta valutazione possono ricavarsi dalla seguente tabella:

VOLUME DELLE VENDITE DI ACCIAIO LAMINATO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(da parte dei commercianti, anche direttamente dal magazzino produttore)

(in migliaia di tonnellate)

	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		
	Repubblica federale di Germania	Gruppo Gebr. Röchling	Gruppo Sacilor (Saarlux + Possehl)	Gruppo Röchling + Gruppo Sacilor		Röchling KG Niederlassung Ludwigshafen (LH)	Possehl	Röchling LH + Possehl		
				Vendite	% di (1)			Vendite	% di (4)	% di (1)
1981	19 905	306,61	1 005,91	1 312,52	6,6	59,60	40,34	99,94	7,6	0,5
1982	16 453	205,47	780,30	985,77	6,0	37,13	29,35	66,48	6,7	0,4
1983	16 481	165,94	561,93	727,87	4,4	24,82	25,38	50,20	6,9	0,3
1984	15 542	162,13	592,94	754,27	4,8	22,37	18,22	40,59	5,4	0,3

Dalla tabella risulta che le vendite dei due magazzini di Röchling a Ludwigshafen e di Possehl a Mannheim, di cui è prevista la concentrazione, rappresentano soltanto una modesta percentuale (5,4 %) delle vendite dei due gruppi direttamente interessati (Röchling e Sacilor). Rispetto alle vendite complessive dei commercianti di acciaio nella Repubblica federale di Germania, la quota di mercato dei due magazzini per i prodotti in questione è soltanto dello 0,3 %.

12. Per poter quantificare un'eventuale effetto di gruppo, occorre aggiungere i volumi di vendita dei due gruppi cui fanno capo le imprese partecipanti alla concentrazione.

13. Il volume di vendita del gruppo Gebr. Röchling (da cui dipende la Röchling Eisenhandel KG) ammontava nel 1984 a 162 130 t.

14. Il volume di vendita del gruppo Sacilor (da cui dipende la Possehl Eisen- und Stahlgesellschaft mbH) sul mercato tedesco dei prodotti in questione (tramite Possehl e la sua società madre Eisen- und Stahlgesellschaft Saar-Luxemburg mbH, Stuttgart, Saarlux) ammontava, nello stesso anno, a 592 940 t.

15. Sommando questi due quantitativi si ottiene un volume di vendita di 754 270 t, che rappresenta l'effetto di gruppo massimo possibile sul mercato della Repubblica federale di Germania. Questo valore corrisponde a 4,8 % circa di tutte le vendite dei prodotti in questione realizzate dai commercianti operanti su questo mercato.

16. Anche tenendo conto di questo effetto di gruppo massimo possibile, la quota di mercato dei due gruppi sul mercato tedesco appare relativamente modesta. I partecipanti subiscono inoltre un'agguerrita concorrenza da parte di numerosi ed importanti società del commercio dell'acciaio, alcune delle quali appartengono ad un gruppo.

17. Da quanto precede emerge che l'operazione prospettata non darà alle imprese e ai gruppi di imprese interessati la possibilità di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il gioco di una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato dei prodotti in questione o di sottrarsi, creando in particolare una situazione particolarmente privilegiata ed implicante sostanziali vantaggi nell'accesso agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall'applicazione del trattato. L'operazione soddisfa pertanto alle condizioni di autorizzazione prevista dall'articolo 66, paragrafo 2.

III

18. L'accordo-quadro concluso tra Röchling da un lato e Possehl o Saarlux dall'altro, secondo il quale l'impresa comune rifornirà esclusivamente i clienti delle due parti, limita il libero gioco della concorrenza nella Comunità fra ciascuno dei contraenti e l'impresa comune.

In base all'accordo, i contraenti s'impegnano a non esercitare attività commerciali autonome nella zona di Mannheim-Ludwigshafen.

Questa restrizione fa sì che l'impresa comune viene ad essere protetta dalla concorrenza delle società partecipanti (divieto di concorrenza).

19. In tali condizioni, l'accordo ricade nel divieto di massima sancito dall'articolo 65, paragrafo 1, del trattato.

IV

20. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, la Commissione autorizza tuttavia accordi di specializzazione, accordi di acquisto o di vendita in comune o taluni accordi strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, quando riconosce che essi soddisfano alle condizioni stabilite da tale disposizione.

21. L'accordo che prevede il divieto di concorrenza deve essere considerato nel contesto della ristrutturazione delle due imprese che rinunciano alle loro attività autonome nella zona di Mannheim-Ludwigshafen. Al pari degli accordi di specializzazione o degli accordi per l'acquisto o la vendita in comune, anch'esso contribuisce alla razionalizzazione di processi economici. Di conseguenza, per la sua natura e gli effetti espliciti, l'accordo è adesso strettamente analogo e può quindi essere autorizzato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, se e in quanto contribuisce ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati, se è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda e infine se non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune.

22. L'accordo sul divieto di concorrenza contribuisce ad un notevole miglioramento della distribuzione dei prodotti in questione in quanto è strettamente connesso alla creazione dell'impresa comune e mira a facilitarne la riuscita economica e ad evitare che i positivi effetti attesi dalla sua creazione (vedi punto 8) vengano compromessi da atti concorrenziali dalle società madri.

L'accordo soddisfa pertanto alla condizione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a).

23. Occorre poi verificare se l'accordo sul divieto di concorrenza è essenziale per la realizzazione di questi effetti.

Come indicato nel punto 8, i fatturati, i risultati di esercizio e di conseguenza i ricavi lordi di Possehl e Röchling (filiale di Ludwigshafen) continuano a deteriorarsi. Ciò emerge in particolare dalle risultanze di bilancio: se il 1982 si è ancora chiuso in attivo, il 1983 e il 1984 hanno fatto registrare perdite sempre più pesanti.

La creazione dell'impresa comune e la connessa ristrutturazione e costituiscono il mezzo appropriato per bloccare e rovesciare questo andamento negativo. Ma questo obiettivo presuppone che l'impresa comune si mantenga redditizia, ed è precisamente questo lo scopo dell'accordo sul divieto di concorrenza. Senza questa concentrazione dell'offerta nell'impresa comune, il fatturato sarebbe con ogni probabilità rimasto insufficiente a coprire i costi, determinando nuovi cali di redditività, di efficacia e di rendimento economico. In tal senso, l'accordo è indispensabile per ottenere gli effetti perseguiti.

24. L'accordo non prevede restrizioni più sensibili di quanto il suo scopo richieda. Il divieto interessa unicamente il settore di attività dell'impresa comune ed opera a suo esclusivo vantaggio.

La restrizione complementare figurante nel punto 9 dell'accordo-quadro, che prevede il consenso delle parti in materia di acquisti e l'obbligo per ciascuna di esse di accettare i contratti a lungo termine conclusi dall'altra (vedi punto 7), non ha di per sé effetti restrittivi per la concorrenza. Essa si applica soltanto nel periodo che intercorre fra la conclusione dell'accordo e la creazione e l'avviamento dell'impresa comune e mira esclusivamente ad evitare che le società madri eludano il divieto di concorrenza prima dell'inizio dell'attività dell'impresa comune.

Ricorre pertanto la condizione prevista dall'articolo 65, paragrafo 2, lettera b).

25. Occorre infine esaminare se l'accordo è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in causa nel mercato comune o di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune.

Gli effetti dell'attuazione dell'accordo in questione saranno essenzialmente circoscritti alle zone di attività dell'impresa comune, ossia alla Repubblica federale di Germania in particolare alla zona di Mannheim-Ludwigshafen. Al di fuori di questa zona, i due gruppi direttamente interessati all'accordo, ossia il gruppo Röchling ed il gruppo Sacilor tramite Saarlux, continueranno a farsi reciprocamente concorrenza in piena autonomia. L'accordo non inciderà sensibilmente su questa concorrenza, dato che nelle diverse regioni approvvigionate dalle società madri e dall'impresa comune le condizioni di commercializzazione sono differenti e che i volumi che le imprese madri venderanno direttamente supereranno di gran lunga le vendite complessive dei due gruppi (vedi tabella al punto 11). Va inoltre osservato che i partecipanti subiscono in tutte le zone della Repubblica federale di

Germania un'attiva concorrenza da parte di altri offerenti, alcuni dei quali di dimensioni sensibilmente più grandi. Da queste considerazioni emerge che l'accordo in questione soddisfa alle condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c).

26. L'accordo di cui si richiede l'autorizzazione ha durata indeterminata. Per poter controllare gli effetti dell'accordo e seguire la sua incidenza sulle condizioni del mercato, la Commissione ritiene opportuno concedere l'autorizzazione per un primo periodo di otto anni.

27. Di conseguenza, tenuto conto di questa limitazione temporale, l'accordo di cui è chiesta l'autorizzazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La creazione in comune dello « Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG », Mannheim, da parte di Röchling Eisenhandel KG, di Ludwigshafen, e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, è autorizzata.

Articolo 2

L'accordo concluso fra Röchling Eisenhandel KG di Ludwigshafen e Possehl Eisen- und Stahl GmbH, di Mannheim, ossia Eisen- und Stahlgesellschaft Saar-Luxemburg mbH di Stuttgart, che prevede a favore dello Stahlcenter Röchling-Possehl GmbH & Co. KG, di Mannheim, l'approvvigionamento in esclusiva dei clienti dei due soci nella zona di Mannheim-Ludwigshafen, è autorizzato sino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Röchling Eisenhandel KG, Richard-Wagner-Str. 9, D-6800 Mannheim e Possehl Eisen- und Stahlgesellschaft mbH, Rotterdamer Straße 21-23, D-6800 Mannheim, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1986

che adotta, nel settore delle carni bovine, talune misure particolari del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(86/31/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che taluni prodotti detenuti dall'organismo d'intervento francese sono immagazzinati in Austria; che tali prodotti sono stati venduti per essere trasformati in Germania;

considerando che non sono state ancora adottate norme specifiche per un caso siffatto;

considerando che, per garantire la parità di trattamento degli operatori economici ed in attesa dell'adozione di norme specifiche in questo settore, è opportuno prevedere che, all'importazione in Germania, si applichino gli importi compensativi, ma non i dazi doganali né i prelievi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando i prodotti detenuti dall'organismo d'intervento francese immagazzinati in Austria e venduti in base ai

contratti di vendita che figurano in allegato sono reimportati in Germania:

- la reimportazione viene effettuata senza applicare i dazi doganali e i prelievi,
- non viene presentato alcun titolo d'importazione,

a condizione che l'ordine di ritiro di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽²⁾, che implica il riferimento ad uno dei contratti di vendita suddetti, sia presentato all'ufficio doganale di reimportazione. Tale ufficio rilascia al momento dell'importazione l'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Le autorità competenti interessate si prestano reciproca assistenza ai fini del controllo delle condizioni delle operazioni di vendita in questione. Ciò implica in particolare che l'organismo d'intervento francese comunichi alle competenti autorità tedesche i numeri degli ordini di ritiro in questione.

Articolo 3

La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Numero dei contratti di vendita	Quantitativo oggetto del contratto	Quantitativo immagazzinato in Austria	Magazzino frigorifero
85/3212/85/26	300 t	200 t	} Wiener Kühlhaus } Frigoscandia GmbH } Franzosengraben } A-130 WIEN
86/3212/85/34	40 t	40 t	
86/3212/85/37	20 t	20 t	
86/3212/85/40	125 t	125 t	
86/3212/85/41	360 t	81 t	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1986

che modifica la decisione 83/384/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Australia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(86/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo, 18 paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 83/384/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 85/483/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni

fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽⁷⁾, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 83/384/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1973, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 287 del 29. 10. 1985, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

I. CARNE BOVINA

A. Macelli e laboratori di sezionamento

3	The Metropolitan Regional Abattoir	Brisbane, Queensland
7	CQME Co. Pty Ltd	Rockhampton, Queensland
55	Gosford Meats Pty Ltd	Gosford, New South Wales
135	Blue Ribbon Export Division	Launceston, Tasmania
151	Richardson's Meat Industries Ltd	Hobart, Tasmania
170	Beef City Pty Ltd	Purrawunda, Queensland
195	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Longford, Tasmania
223	Tancred Bros Pty Ltd	Pentland, Queensland
239	Northern Cooperative Meat Co. Ltd	Casino, New South Wales
243	Warwick Bacon Company Pty Ltd	Warwick, Queensland
423	S. E. Meat (Aust.) Ltd	Naracoorte, South Australia
439	Norwest Beef Industries Ltd	Katherine, Northern Territory
484 ⁽¹⁾	Mudginberri Station	Mudginberri, Northern Territory
503 ⁽¹⁾	Riverstone Meat Co. Pty Ltd	Riverstone, New South Wales
525	Tancred Bros Pty Ltd	Beaudesert, Queensland
533	Murray Bridge Meat Pty Ltd	Murray Bridge, South Australia
556	Victorian Inland Meat Co.	Kyneton, Victoria
642	Metro Meat (Cootamundra) Ltd	Cootamundra, New South Wales
648	E. G. Green and Sons Pty Ltd	Harvey, Western Australia
712	Western Australian Meat Commission	Fremantle, Western Australia
736	F. J. Walker Ltd	Aberdeen, New South Wales
751	Tasmeats Ltd	Camdale, Tasmania
761	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Melbourne, Victoria
767	Metro Meat Ltd	Noarlunga, South Australia
1027	Linley Valley Meat Pty Ltd (Smorgon Consolidated Industries)	Woorooloo, Western Australia
1321	Tancred Bros Pty Ltd	Mount Isa, Queensland
1537	F. J. Walker Pty Ltd	Tennant Creek, Northern Territory

⁽¹⁾ Frattaglie escluse.

B. Macelli

2	Queensland Meat Export Co. Pty Ltd	Townsville, Queensland
4	F. J. Walker Pty Ltd	Townsville, Queensland
218	Northwest Exports Pty Ltd	Inverell, New South Wales
294	Teys Bros (Beenleigh) Pty Ltd	Beenleigh, Queensland
398	Gunnedah Shire Abattoir	Gunnedah, New South Wales
1242	Alice Springs Abattoirs Pty Ltd	Alice Springs, Northern Territory
1265	G. & K. O'Connor Pty Ltd	Pakenham, Victoria
1471	South Australian Meat Corporation	Gepps Cross, South Australia
1912	Seecorp Pty Ltd	Lance Creek, Victoria

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
--------------------------	--------------	-----------

C. Laboratori di sezionamento

3 B	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Brisbane, Queensland
84 B	T and R Pastoral Pty Ltd	Gepps Cross, South Australia
398 E	R. J. Fletcher & Co.	Gunnedah, New South Wales
521 A	Meat Producers Australia Pty Ltd	Mudgee, New South Wales
521 C	R. J. Fletcher & Co.	Mudgee, New South Wales
656	Norwest Beef Industries Ltd	Forbes, New South Wales
1009	Matador Meat Co. Pty Ltd	North Laverton, Victoria
1735	Western Australian Lamb Marketing Board	Perth, Western Australia
1793	Victorian Inland Meat Co. Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1889	Webb Meat Exports Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1940	Ron Sterrett & Co. Exports Pty Ltd	Perth, Western Australia

II. CARNI OVINE E CAPRINE

A. Macelli e laboratori di sezionamento

55	Gosford Meats Pty Ltd	Gosford, New South Wales
151	Richardson's Meat Industries Ltd	Hobart, Tasmania
195	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Longford, Tasmania
199	Thomas Borthwick and Sons (Australasia) Ltd	Albany, Western Australia
239	Northern Cooperative Meat Co. Ltd	Casino, New South Wales
423	S. E. Meat (Aust.) Ltd	Naracoorte, South Australia
525	Tancred Bros Pty Ltd	Beaudesert, Queensland
533	Murray Bridge Meat Pty Ltd	Murray Bridge, South Australia
556	Victorian Inland Meat Co.	Kyneton, Victoria
572	Metro Meat (Katanning) Ltd	Katanning, Western Australia
712	Western Australian Meat Commission	Fremantle, Western Australia
751	Tasmeats Ltd	Camdale, Tasmania
761	R. J. Gilbertson Pty Ltd	Melbourne, Victoria
767	Metro Meat Ltd	Noarlunga, South Australia
1027	Linley Valley Meats Pty Ltd (Smorgon Consolidated Industries)	Wooroloo, Western Australia
1614 ⁽¹⁾	Tatiara Meat Co. Pty Ltd	Bordertown, South Australia

⁽¹⁾ Frattaglie escluse.

B. Macelli

398	Gunnedah Shire Abattoir	Gunnedah, New South Wales
642	Metro Meat (Cootamundra) Ltd	Cootamundra, New South Wales
1471	South Australian Meat Corporation	Gepps Cross, South Australia

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
--------------------------	--------------	-----------

C. Laboratori di sezionamento

135	Blue Ribbon Export Division	Launceston, Tasmania
398 E	R. J. Fletcher & Co.	Gunnedah, New South Wales
521 A	Meat Producers Australia Pty Ltd	Mudgee, New South Wales
521 C	R. J. Fletcher & Co.	Mudgee, New South Wales
656	Norwest Beef Industries Ltd	Forbes, New South Wales
1009	Matador Meat Co. Pty Ltd	North Laverton, Victoria
1735	Western Australian Lamb Marketing Board	Perth, Western Australia
1793	Victorian Inland Meat Co. Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1889	Webb Meat Exports Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1940	Ron Sterrett & Co. Exports Pty Ltd	Perth, Western Australia

III. CARNE SUINA

Macello

3 ⁽¹⁾	The Metropolitan Regional Abattoir	Brisbane, Queensland
------------------	------------------------------------	----------------------

(¹) Lo stabilimento è autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, da eseguire il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.

IV. CARNE EQUINA

Macelli e laboratori di sezionamento

750	Metro Meat Ltd	Peterborough, South Australia
2174	Achilles Meats	Tennant Creek, Northern Territory

V. DEPOSITI FRIGORIFERI

(Solamente carne congelata ed imballata)

47	Watson and Son Pty Ltd	Brisbane, Queensland
107	Darwin Cold Stores Pty Ltd	Darwin, Northern Territory
132	P & O Australia Ltd	Brisbane, Queensland
149	P & O Cold Storage Ltd	Melbourne, Victoria
202	Polar Cold Storage Co.	Melbourne, Victoria
216	T. A. Field Pty Ltd	Port Alma, Queensland
253	Australian Service Cold Storage Pty Ltd	Sydney, New South Wales
263	South Australian Cold Stores Ltd	Mile End South, South Australia
274 C	Moss Vale Cold Store	Moss Vale, New South Wales
291 E	James Barnes Pty Ltd	Wagga Wagga, New South Wales
492	W. Woodmason Cold Storage Pty Ltd	Sydney, New South Wales
498	South Australian Cold Stores Ltd	Ridleyton, South Australia
565	Cascade Freezers	South Hobart, Tasmania
651	Central Coast Coldstores Pty Ltd	West Gosford, New South Wales
713	Norwest Beef Industries Ltd	Wyndham, Western Australia

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
721	Townsville Cold Stores Pty Ltd	Townsville, Queensland
1013	P & O Cold Storage Ltd	Perth, Western Australia
1057	Marine Board of Burnie	Burnie, Tasmania
1060	Port Adelaide Freezers Pty Ltd	Port Adelaide, South Australia
1168	Northern Cold Stores Pty Ltd	Townsville, Queensland
1190	Rego Cold Storage Pty Ltd	Scoresby, Victoria
1258	Australian Freezers Pty Ltd	Sydney, New South Wales
1331	Balhannah Cooperative Society Ltd	Balhannah, South Australia
1356	G. & K. O'Connor Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1379	Doboy Cold Stores Pty Ltd	Brisbane, Queensland
1380	Port of Devonport Authority	Devonport, Tasmania
1439	P & O Australia Ltd	Brisbane, Queensland
1467	South Australian Cold Stores Ltd	Dry Creek, South Australia
1487	P & O Cold Storage Ltd	Fremantle, Western Australia
1617	Frigmobile Pty Ltd	Cairns, Queensland
1625	Schumacher Icecold Pty Ltd	Brisbane, Queensland
1662	A. B. Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd	Melbourne, Victoria
1692	Marine Board of Burnie	Burnie, Tasmania
2095	Frigmobile Pty Ltd	Townsville, Queensland
2180	P. Manettas Holdings Pty Ltd	Sydney, New South Wales
2215	Melbourne Cold Storage Co.	Melbourne, Victoria
2325	Adelaide Cold Stores Pty Ltd	Cavan, South Australia
2514	Wedgewood Pastries	Sydney, New South Wales
2773	Noble Einsiedel Pty Ltd	Dandenong, Victoria
2784	V & E Lago Pty Ltd	Brisbane, Queensland

ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
--------------------------	--------------	-----------

I. CARNE BOVINA

A. Macelli e laboratori di sezionamento

128 (1)	Derby Industries Pty Ltd	Bunbury, Western Australia
1352 (2)	Lockyer Valley Abattoir	Grantham, Queensland

B. Macelli

235 (2)	S.C.I. Meat and Paper Pty Ltd	Dinmore, Queensland
521 (1) (2)	Mudgee Regional Abattoir	Mudgee, New South Wales

C. Laboratori di sezionamento

1618 (2)	Cisco's Meats Pty Ltd	Melbourne, Victoria
----------	-----------------------	---------------------

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
--------------------------	--------------	-----------

II. CARNI OVINE E CAPRINE**A. Macello e laboratorio di sezionamento**

128 (1)	Derby Industries Pty Ltd	Bunbury, Western Australia
---------	--------------------------	----------------------------

B. Macello

521 (1)	Mudgee Regional Abattoir	Mudgee, New South Wales
---------	--------------------------	-------------------------

C. Laboratorio di sezionamento

1618 (2)	Cisco's Meats Pty Ltd	Melbourne, Victoria
----------	-----------------------	---------------------

III. CARNE EQUINA**Macello e laboratorio di sezionamento**

241 (1)	Fountain Selected Meats Pty Ltd	Bourke, New South Wales
---------	---------------------------------	-------------------------

IV. DEPOSITO FRIGORIFERO

130 (2)	Midland Export (1980) Pty Ltd	Perth, Western Australia
---------	-------------------------------	--------------------------

(1) Fino al 31 luglio 1986.

(2) Fino al 31 marzo 1986.

(3) Frattaglie escluse.